



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
EX DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii. – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo del 1° giugno 2011 n. 93 e ss.mm.ii. recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e ss.mm.ii

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, la disposizione transitoria di cui all’articolo 7;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le "*Nuove norme tecniche per le costruzioni*" e il successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l' "*Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*";

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*";

VISTO il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "*Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

VISTO l'art. 6, co. 9-bis del citato D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, da ultimo modificato dal D.L. 29 maggio 2023, n. 57;

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA l'istanza prot. ENGCOS/IMPTRA/2071/VAL del 29 luglio 2022, con cui la società SNAM RG ha chiesto al Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'adeguamento della Centrale di compressione gas di Poggio Renatico (FE), ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"), come modificato e integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il progetto "*Adeguamento Impianto di compressione di Poggio Renatico (FE)*" consiste nella sostituzione dell'esistente Turbocompressore TC1 di taglia 12 MW con un Elettrocompressore (ELCO - EC5) di taglia 15 MW e nella realizzazione di un elettrodotto di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) per alimentare il suddetto elettrocompressore;

CONSIDERATO che il progetto, nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO inoltre che il medesimo progetto rientra tra i progetti compresi nel Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nelle tipologie di opere di cui all'allegato I-bis alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., volte al miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

CONSIDERATO che l'opera rientra altresì nel Programma REPowerEU della Commissione Europea e ha rilevanza internazionale in quanto permette l'incremento della capacità di export complessiva verso il Nord Europa e l'Europa Centro-Orientale rispondendo alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

CONSIDERATO che l'intervento in questione rientra tra le opere da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 152/2006, e che con nota prot. INGCOS/IMPTRA/VAL/1125 del 30 settembre 2021, la società SNAM Rete Gas S.p.A., (di seguito SNAM RG) ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) relativa istanza, ottenendo il rilascio del provvedimento n. 66 del 19 maggio 2022 di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0166203 del 17 ottobre 2023 questa Amministrazione ha comunicato l'Avvio del procedimento autorizzativo e indetto apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunioni), ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., invitando le Amministrazioni, gli Enti e le Società in indirizzo ad esaminare il progetto e ad esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, trasmettendo le stesse a mezzo p.e.c. nel termine perentorio di 75 giorni decorrenti dalla data della suddetta nota.

CONSIDERATO che quest'Amministrazione ha proceduto alla prevista comunicazione ai proprietari delle aree interessate in ordine al procedimento autorizzativo in essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-ter del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della legge 241/90 s.m.i. e che a seguito di tali comunicazioni sono pervenute osservazioni di privati a cui SNAM RG ha provveduto a dare riscontro trasmesso a questo Ministero;

CONSIDERATO altresì che, le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dagli Enti coinvolti nel termine di 75 gg., riportato nella comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi, risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a determinate prescrizioni (*Quadro sinottico dei pareri - cfr. Allegato 1*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la nota prot. n 0033199 del 21 febbraio 2024, con cui quest'Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., invitando la Regione Emilia-Romagna a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dal comma 5 dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 18 marzo 2024 con cui la Regione Emilia – Romagna ha espresso assenso al rilascio dell'Intesa per la realizzazione dell'opera *de qua*, nel rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATO che, per l'opera in progetto, con particolare riferimento alle opere facenti parte della rete elettrica, si intende disposta l'inamovibilità delle opere;

VISTA l'istanza prot. n. ENGCOS/IMPTRA/VAL/4051 del 02.04.2024, con la quale la società SNAM RG ha chiesto a questo Ministero di rilasciare, ai sensi degli artt. 6, co. 9-bis e 52-quinquies, co. 2.1 del D.P.R. n. 327/2001, delega in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 - anche avvalendosi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie all'esercizio dei poteri espropriativi delegati - e per

l'emissione e la sottoscrizione di tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione ed esercizio dell'opera;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento con la chiusura positiva della conferenza di servizi e di concedere altresì la delega ai sensi dell'art. 6, co. 9-bis del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, da ultimo modificato dal D.L. 29 maggio 2023, n. 57, sussistendo i presupposti ivi previsti;

DECRETA

Articolo 1

È approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., dell'opera denominata "*Adeguamento Impianto di compressione di Poggio Renatico (FE)*" nel Comune di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, depositato presso la ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto depositato nella documentazione allegata alla citata istanza del 29 luglio 2022.

Articolo 2

La Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - P.zza Santa Barbara 7, (partita IVA n° 10238291008) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel Comune di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.

Articolo 3

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Articolo 4

È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del progetto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.

Articolo 5

Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm.ii. e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., anche nella forma del silenzio assenso, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

Le opere autorizzate sono inamovibili.

La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Articolo 6

È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nonché ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Ex Direzione generale infrastrutture e sicurezza.

Articolo 7

I lavori di costruzione dell'opera dovranno concludersi entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.

Articolo 8

Ai sensi degli artt. 6, comma 9 bis, e 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Snam rete gas S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera.

Articolo 9

Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 10

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Marilena Barbaro)